

zia, ai sensi dell'articolo 352; controllo di fatto impedito proprio nella vicenda di piazza Fontana per una impropria impostazione della ricerca probatoria da ascrivere non già alla responsabilità dell'autorità di Governo, ma alla specifica scelta operata dal giudice istruttore D'Ambrosio, il quale, anziché percorrere i tragitti segnati dalla legge processuale, formulò un interpellato cui fu facile rispondere nel modo elusivo che tutti conosciamo.

E dunque la circolare Tremelloni, l'articolo 16 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, citati dal senatore Lugnano, non rilevano molto nel contesto. L'opposizione del segreto militare per fatti inerenti la tutela dell'anonimato delle fonti informative all'interno di un servizio (il SID) a struttura squisitamente militare, non poteva che essere un fatto di esclusiva pertinenza del livello tecnico e militare, quale il generale Miceli, capo del servizio, era.

Allora, se l'onorevole Zagari si comportò correttamente nell'informare il Presidente del Consiglio che la questione del segreto opposto da Miceli era stata, per la parte di competenza del Governo, affrontata e risolta nel senso suggerito dall'ufficio legislativo, cos'altro si doveva esigere dall'onorevole Rumor?

Allora, anch'io credo, come ha affermato di credere l'onorevole Spagnoli, all'onorevole Rumor quando risponde a Zagari: «Giannettini è un nome nuovo, non l'ho mai conosciuto è la prima volta che lo sento». E anch'io penso quello che pensa l'onorevole Spagnoli dell'incontro di settembre fra Rumor e Zagari: «Rumor ha detto che non ricorda. Se non ricorda, dobbiamo crocifiggerlo? No, colleghi» ha detto l'onorevole Spagnoli. Ma più ancora dell'onorevole Spagnoli io dico che nostro compito, ma non soltanto nostro, di tutti coloro che hanno realmente a cuore la salvezza delle istituzioni e la sopravvivenza della democrazia, è concentrare la nostra volontà, le nostre energie, il nostro impegno appassionato ed intenso su obiettivi di vera giustizia, non su falsi e fuorvianti bersagli.

Non è con la congettura, la suggestione dialettica, le torture concettuali, la mozione dei sentimenti, le disinvolture speculative, che si ricostruisce la verità. Non è riducendo la vita ed il confronto politico a cronaca giudiziaria, che si risponde alle angosciate domande d'opinione.

Uno stato di diritto si tutela e si preserva ripudiando queste pratiche con determinazione, con sincero disprezzo. (*Vivi applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Ho esitato a lungo, signora Presidente e colleghi senatori e deputati, nel decidere se intervenire o meno in questo dibattito, che pure riguarda temi drammatici e tragici per tutta la storia della nostra Repubblica negli ultimi tredici anni, e che in particolare riguarda temi e questioni di carattere giuridico, politico, istituzionale ed anche morale, sui quali anche personalmente, non solo il gruppo radicale come tale, mi sono a lungo impegnato nel corso della mia milizia politica... Mi fermo finché non è finito il conciliabolo tra i deputati democristiani.

PRESIDENTE. Onorevole Boato, la sua voce si sente chiaramente, ma invito i colleghi ad esprimere le loro congratulazioni all'oratore che ha parlato in precedenza con un tono più pacato. Continui, onorevole Boato.

MARCO BOATO. Ho esitato a lungo, dicevo, perché siamo di fronte purtroppo ad un dibattito stanco, frustrante e forse anche frustrato, per un diffuso senso di impotenza: un dibattito, in realtà, privo di tensione politica, la quale — come abbiamo sentito poco fa — viene surrogata con la demagogia politica e anche con la demagogia giuridica (esiste anche questa), e ancora purtroppo un dibattito con un esito negativo che è scontato.

Non avrei voluto e non vorrei affermare che dovrebbe essere scontato in questo dibattito un esito di colpevolezza

assolutamente contrario a quello che, per esempio, poco fa il senatore Vitalone ha affermato, perché da questo punto di vista rinnegherei anche la mia coerenza politica e la mia correttezza giuridica. Siamo di fronte ad una verifica di carattere giudiziario collegiale da parte del Parlamento a Camere riunite, ma la sensazione netta e precisa che si ha in quest'aula semivuota (dovrebbero essere presenti 630 deputati e 315 senatori, ma ve ne sono poche decine) e fuori di essa, non solo nei corridoi del palazzo del potere, ma anche nell'opinione pubblica, è che questa vicenda sia ormai drammaticamente e tragicamente chiusa, e che su di essa il Parlamento nella sua maggioranza (ovviamente non coinvolgo l'intero Parlamento in questa responsabilità, che non è propria dell'intero Parlamento) si accinge a calare una gigantesca e spaventosa pietra tombale.

Questa metafora della pietra tombale mi permette di dire, senza alzare la voce, senza usare toni demagogici, che siamo di fronte veramente, da questo punto di vista, ad un aspetto funerario, non all'unico aspetto (qualcuno stamattina ha scritto su un giornale che forse questa vicenda segna la fine della prima Repubblica; in realtà la fine della prima Repubblica troppe volte in questi anni a torto è stata evocata e ricordata; ma mi auguro che neppure questa vicenda segni la fine della prima Repubblica); sicuramente questo è un aspetto funerario della vicenda non della prima Repubblica, ma della Repubblica italiana, col quale si celebra appunto il funerale della giustizia: sia della giustizia penale in senso stretto, in senso proprio, sia, e a maggior ragione, della cosiddetta «giustizia politica», di cui nostro malgrado siamo protagonisti (e con questo «malgrado» mi riferisco al gruppo radicale, perché noi non avremmo più voluto esserlo; per questo avevamo chiesto la soppressione della Commissione inquirente); e sia anche, da questo specifico punto di vista — non voglio usare, ripeto, toni catastrofici, perché non mi si addicono —, i funerali della giustizia con la «g» maiuscola, cioè di quel

sentimento comune di giustizia che attraversa le coscienze della gran parte dei cittadini italiani, a prescindere dalla loro collocazione politica e dalla loro matrice culturale, ideologica o religiosa.

Questo sentimento a me pare che attraversi anche molti di coloro che all'interno del mondo cattolico (che non tutto si esprime nella democrazia cristiana), pur riconoscendosi sul terreno politico-elettorale nella democrazia cristiana, non si riconoscono però in questo tipo di atteggiamenti di omertà (così devo definirli) assunti da alcuni esponenti della democrazia cristiana (non voglio fare un discorso sommario, poi entrerò nel merito particolarmente) e in questo caso del partito socialdemocratico oltre che, per certi aspetti di rilevanza assai minore, dello stesso partito socialista.

Siamo giunti alla fase terminale di una complessiva e tragica vicenda giudiziaria, che è anche tanta parte della vicenda storico-politica del nostro paese negli ultimi tredici anni. Questa fase terminale segna purtroppo — non lo dico, ripeto, gridando, perché ne soffro intimamente: forse dovrei gridare, ma sarebbe un grido di denuncia politica, non un grido demagogico — il crac della giustizia italiana in questa materia, in materia di capacità di indagare, di individuare e di colpire, non in termini incostituzionali, ma con coerenza e rigore costituzionale e giuridico, i responsabili della strategia della tensione e della strage, del colpo di Stato, i responsabili delle stragi materialmente commesse in questi anni nel nostro paese; e di individuare, là dove vi siano state, o vi siano tuttora, complicità, omertà, connivenze, corresponsabilità, oppure anche soltanto omissioni, da parte o all'interno di organi dello Stato, sia dal punto di vista amministrativo, e sia organi dello Stato in senso stretto, cioè per quanto riguarda il potere politico e in particolare il potere esecutivo, cioè il Governo.

Questo non è il segno soltanto del crac della giustizia italiana dal punto di vista penale, sia nella fase inquirente sia nella fase giudicante, ma anche — mi si consenta di sfondare una porta che apparen-

temente è spalancata, ma che è in realtà rigorosamente chiusa — del crac del Parlamento, a Camere riunite, come giudice.

Non posso continuare ad ascoltare serenamente (anche se non me ne scandalizzo più troppo), in ogni occasione drammatica, come ad esempio due anni fa quando, nel luglio del 1980, si svolse il procedimento nei confronti dell'allora ancora in carica Presidente del Consiglio Cossiga (verso il quale io ebbi una posizione differenziata rispetto al mio gruppo: tutt'altro che spietatamente accusatoria), gli esponenti della maggioranza dire che questa «giustizia politica» non ha senso, che non è giusta, che queste procedure speciali sono inaccettabili, che il Parlamento non dovrebbe fare questo. Non posso accettare questo perché, da almeno cinque anni, cioè dal 1977 (quando furono raccolte dai radicali le firme per il referendum abrogativo della Commissione inquirente), questo Parlamento era stato posto di fronte al problema, ma nel 1978 votò, si era nella precedente legislatura, una legge che vorrei definire «legge-truffa» o comunque una pseudoriforma (chiamatela come volete), la quale trasformò la Commissione inquirente in Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa. Ma tanto poco tutti credono a questa trasformazione, al punto che tutti continuano a chiamarla, non solo nel linguaggio parlato o in quello giornalistico (il che potrebbe essere ammissibile, e di fatto gli italiani sono convinti che esiste ancora una Commissione inquirente), ma perfino in quest'aula e addirittura nelle relazioni scritte, Commissione inquirente. Nessuno crede quindi al significato che possa aver avuto la pseudoriforma o controriforma del 1978 in tema di Commissione inquirente e di una trasformazione in Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa.

Ma chi ha fatto qualcosa, chi ha mosso un dito sul piano dell'iniziativa legislativa perché non si arrivasse ad un'altra vicenda di questo genere, al Parlamento che a Camere riunite esercita la cosiddetta

giustizia popolare? Non dico nessuno, perché intanto (anche se molte volte sono critico nei confronti del gruppo di cui faccio parte) devo sottolineare che, da questo punto di vista, nei confronti del gruppo radicale non solo non vi è nessuna critica, ma addirittura vi è una rivendicazione collegiale di responsabilità positiva, perché noi abbiamo fatto tutto quello che era nelle nostre forze per impedire che oggi, ad esempio, il senatore Rumor, l'onorevole Andreotti e l'ex deputato Tanassi venissero chiamati a rispondere di fronte a questo Parlamento. E non perché noi volessimo assolverli o condannarli pregiudizialmente, ma perché ritenevamo e riteniamo tutt'ora che altra dovrebbe essere la sede propria per giudicare di questi fatti.

Ma cosa hanno fatto le altre forze politiche di questo Parlamento? Anche questa accusa non è rivolta indiscriminatamente a tutti, perché anche tra le altre forze politiche vi sono stati differenti livelli di sensibilità e di iniziativa. Complessivamente, però, il risultato è catastrofico, fallimentare: è ridicolo, ipocrita, vergognoso, inaccettabile che si venga qui, come è stato fatto poco fa e anche ieri, a lamentarsi della giustizia politica! Ma chi ha voluto questa giustizia politica? Chi ha voluto l'Inquirente? Chi ha voluto la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa? Chi ha stroncato ogni tentativo legittimo, legale, costituzionale, per una radicale modifica in senso contrario, con l'appello diretto al popolo previsto dalla Costituzione (*il referendum*) o con l'appello al potere legislativo, a noi e a voi, colleghi senatori e deputati? Chi ha stroncato ogni tentativo di mettere definitivamente una pietra tombale (questa volta positiva) sul capitolo «giustizia politica», per aprirne uno diverso per l'individuazione di eventuali responsabilità penali anche degli uomini di Governo? Salva naturalmente l'esclusione, da tutti giustamente prevista e riconosciuta dei reati di tradimento, per i quali è necessario che si eserciti una solenne giustizia politica, ove si dovessero verificare. E mi auguro che questo non avvenga mai.

Così stando le cose, non può allora non essere considerato un alibi questo continuo tornare su questo punto da parte di chi ha continuato pervicacemente, perseguendo (lo dico in modo ironico) un «unico disegno criminoso», a impedire sistematicamente che si arrivasse all'abolizione della «giustizia politica» nel nostro paese.

Non so cosa pensi il senatore Vitalone di tutto questo, ma non posso credergli quando dice quel che dice; come non gli posso credere (svilupperò forse questo punto più approfonditamente) quando, per eccesso di difesa — mi auguro che non glielo abbia chiesto l'onorevole Andreotti, e sono convinto che non glielo abbia chiesto —, nel respingere le attribuzioni di responsabilità (ho un giudizio particolare anche su questo), dell'onorevole Andreotti in rapporto alla falsa testimonianza riferita all'intervista di Massimo Caprara, non si limita a parlare solo di eventuali imprecisioni (anche se in effetti ne ha parlato) dell'intervista — personalmente sono d'accordo quanto alla valutazione sulle possibili inesattezze, perché sono giornalista a mia volta e so quali errori possa comportare trasferire l'altrui pensiero, specialmente su temi delicati, nelle pagine di un giornale, senza per ciò ipotizzare affatto malafede da parte del giornalista —, ma arriva a dire — e lo ha detto con forza — che è «presunta» l'intervista di Andreotti a Caprara! Insistentemente il senatore Vitalone ha detto: la «presunta intervista» di Andreotti a Caprara! Mi si consenta di affermare che non credo in questo tipo di difesa, non la ritengo corretta e la giudico sbagliata, la sento come un'offesa non al Parlamento ma all'intelligenza degli stessi colleghi della democrazia cristiana e (se egli me lo consente) persino un'offesa allo stesso collega Andreotti, il quale non solo non mi pare abbia parlato di «presunta» intervista, ma ha raccontato in concreto lo svolgimento di questa intervista, precisandola dal punto di vista della sua versione. Non posso accettare che tranquillamente si accetti questa assuefazione ad un simile metodo di ragionare, a questa

falsificazione delle carte oltre al fatto che nella votazione di domani conterà non già quanto ha detto ciascuno di noi (questo interesserà solo qualche decina di noi, di colleghi che si sono ascoltati l'un l'altro, appartenenti a tutti i gruppi), bensì solo il numero (di maggioranza o di opposizione) di cui ci si considera parte. Voterà quasi un migliaio di parlamentari, ma secondo posizioni prestabilite, e non conterà affatto quanto qui è stato detto; si darà per scontato che Vitalone, o altri come lui, smentisce tutto, mentre un altro rinnova accuse su tutto, con un esercizio rituale e prestabilito di ruoli all'interno del Parlamento che suona offesa al nostro essere in qualche misura (sia pure non nel momento giudicante) giudici in questo momento. Siamo giudici anche se non giudichiamo, ma dobbiamo soltanto rilevare l'eventuale non manifesta infondatezza delle accuse mosse. Presidente Reggiani, noi esercitiamo in qualche misura una funzione giurisdizionale ed ho molto apprezzato il collega Riccardo Lombardi, che, dopo aver letto che il suo partito aveva deciso di assumere in questo dibattito una certa posizione, non si è dichiarato aprioristicamente né consenziente né dissenziente, ma ha scritto una letterina al giornale del suo partito, per dire: in questo momento sono giudice e non deputato militante tenuto alla disciplina del partito socialista (come di qualunque altro partito), e come giudice mi regolerò in coscienza. Apprezzerai molto una posizione analoga anche da parte di deputati della DC, del PSDI, del PLI, del PRI, oltre che dei deputati dei gruppi dell'opposizione; questo vale quindi anche per noi, che tuttavia abbiamo sempre rivendicato l'autonomia individuale. Perché, infatti, parlano vari deputati del gruppo radicale in questa vicenda? Perché non vi è stata e non vi è una nostra disciplina di gruppo in materia: non si è tenuta neppure una riunione del gruppo radicale per decidere l'atteggiamento da assumere; al massimo, ne terremo una nel corso del dibattito, solo per valutare gli orientamenti emersi, collegialmente; ciascuno di noi deciderà poi

unitamente o separatamente, a seconda di quanto gli detterà la sua coscienza! Perché questo atteggiamento non è assunto indistintamente da tutti i membri di questo Parlamento? Purtroppo, non viene assunto dalla stragrande maggioranza, sia degli assenti — che sono la larghissima maggioranza — sia (e nessuno di voi si offenda) dei presenti, che sicuramente hanno già quasi tutti una propria posizione e sanno come voteranno domani, a prescindere da quanto qualsiasi deputato di qualsiasi gruppo potrà dire di convincente dai microfoni in quest'aula...

Ritengo personalmente che quanto affermato sui «capri espiatori» dal collega che ha parlato per la democrazia cristiana, ieri sera (se non ho sentito male, in un'aula anche allora molto deserta), sia vero in linea di principio; personalmente non voglio (non bisogna: sarebbe una tragica droga giuridica, giudiziaria ed istituzionale) che si cerchino «capri espiatori»: non bisogna cioè che qualcuno, chiunque esso sia, per il fatto di essere caduto sotto le grinfie cui sono sfuggiti tutti gli altri, paghi le responsabilità di tutti coloro che sotto non le «grinfie» (delle quali ho parlato apposta, nel caso dei capri espiatori), ma sotto le doverose e tuttavia fallimentari indagini giudiziarie, sotto la doverosa ma fallimentare valutazione della magistratura giudicante, non hanno potuto essere sottoposti, o lo sono stati in modo fallimentare! Nessuna giustizia sommaria, quindi; mi si consenta solo di dire, visto che sono passati cinque anni ed io comunque allora non sedevo in questa Camera, che anche allora, nel 1977, durante il «caso Lockheed», quando qualcuno parlò, e suscitò quella drammatica replica del presidente della democrazia cristiana Aldo Moro, dei «processi nelle piazze», usando magari un'espressione poco felice, tipica però di un dibattito di quel tempo, ne parlò solo nella misura in cui in quest'aula, in questo Parlamento, la giustizia istituzionale non compiva il suo dovere. Egli allora disse: se non rendete giustizia voi, volete che vi siano i processi nelle piazze? A questa espressione, forse, poco felice, rispose un discorso tanto fa-

moso quanto infelice di Aldo Moro, che non fu incentrato tanto sul «caso Lockheed», quanto soprattutto in generale difesa del regime politico nel nostro paese in questi ultimi trent'anni. Ognuno può avere la sua opinione su questo, ed io rispetto le valutazioni diverse; personalmente ho sempre assunto un atteggiamento di rispetto e stima, anche se molto critica, nei confronti di Aldo Moro. Nell'occasione del suo sequestro feci tutto quello che era nelle mie scarse possibilità e forze, anche esponendomi personalmente e pubblicamente rispetto ai brigatisti rossi, perché non si consumasse quello spaventoso omicidio. Se giustizia nelle sedi dovute — e la parlamentare è una sede dovuta, perché così stabilisce la legge nel nostro paese, che non avete voluto modificare o avete modificato non con un autentica riforma, ma con un provvedimento che oggi criticate voi stessi — non verrà esercitata, certamente non dirò — questo sarebbe demagogico, non giustificato, e non corrisponderebbe al mio sentire — che sarete giudicati nelle piazze, anche perché questo fortunatamente non avverrà, ma la giustizia subirà un'ulteriore perdita di credibilità. Io ho sempre il terrore della giustizia esercitata nelle piazze, perché è sommaria anche quando dovesse colpire in modo giusto; essa infatti colpisce con tale strage di legalità e di garanzia dei diritti della difesa che, anche quando in passato ha colpito in modo giusto — parlo di risposte a regimi dittatoriali —, tutto ciò si è potuto comprendere solo in un contesto di rivolgimento istituzionale e di spaventose contraddizioni che attraversavano il nostro paese. Ma sicuramente non tanto nelle piazze quanto nei marciapiedi — per usare un'espressione che piace molto ai radicali — dovrebbe poter circolare un sentimento comune di giustizia, di chi possa dire che in Italia magari vanno male tante cose, che vi sono state tante vicende drammatiche, e che però di tanto in tanto vi sono dei sussulti di dignità, di sano orgoglio, di coerenza, di credibilità tali da far dire che questo paese ne ha pur viste di tutti i colori, ma che ci sono dei

momenti in cui tutti o quasi tutti i cittadini italiani, a qualunque colore politico essi appartengano, possano dire: questa volta è stata fatta giustizia, non si è guardato in faccia nessuno, nel senso non di fare terra bruciata, ma di applicare rigorosamente i principi della nostra Costituzione, del nostro ordinamento penale ed anche i discutibili principi, che sono però in vigore e vanno rispettati della giustizia politica.

Non mi soffermerò molto — e non perché li sottovaluti, ma non voglio stancarvi con ripetizioni — sugli aspetti strettamente giuridici della vicenda odierna. Ritengo, comunque, che da questi si debba partire, perché questo è il nostro compito primario sia in senso politico che tecnico.

Non mi soffermerò comunque molto su di essi, non solo per ragioni di tempo, ma anche perché il collega Stanzani Ghedini ha affrontato questi aspetti nella sua relazione di minoranza scritta e nel suo intervento orale. Alcuni di questi aspetti sono stati poi citati ieri sera dal senatore Spadaccia, e sono certo che molto meglio di me — lo dico non per solidarietà di gruppo, ma semplicemente per un'attestazione di stima — il collega De Cataldo parlerà questa sera sugli aspetti più strettamente giuridici della vicenda. Dico solo, in termini molto generali — e mi risparmierete di farvi un'ennesima ricostruzione dei fatti svolti già da altri colleghi, tra cui anche Violante, che l'ha sintetizzata con molta correttezza —, che dal mio punto di vista, se vogliamo rispondere su questo specifico terreno, che è anche un terreno politico, ma principalmente e prioritariamente è giuridico, alla domanda essenziale che tanto dà fastidio al senatore Vitalone, il quale la considera capziosa, quasi un alibi, quasi un grimaldello per affermare responsabilità diverse o per incuneare nelle relazioni un germe ideologico che mi pare venisse addirittura presentato come sovversivo o eversivo, noi dobbiamo tecnicamente e giuridicamente rispondere che, per quanto riguarda il nostro giudizio, dato in coscienza, c'è non l'affermazione o meno

di responsabilità penale, che a noi non compete, ma l'affermazione della non manifesta infondatezza delle ipotesi di reato che vengono attribuite ai tre uomini politici, cioè all'allora Presidente del Consiglio Mariano Rumor, all'allora ministro della difesa e prima ancora Presidente del Consiglio Giulio Andreotti, e all'allora ministro della difesa Mario Tanassi. Io dico in modo differenziato — e lo voglio specificare sinteticamente — che, a mio parere, questa non manifesta infondatezza sicuramente esiste. Ed esiste in un modo talmente evidente ed impressionante, per chi abbia letto con un minimo di cura e di attenzione le carte, da stupirmi che si possa non dico contestarla (siamo qui per questo: io affermo una posizione, altri ne affermano una analoga, ed altri ancora una diversa), ma stigmatizzarla come una posizione incredibile, inconcepibile, inaccettabile ed addirittura perversamente e sottilmente eversiva all'interno di questo Parlamento.

Chiunque abbia letto le carte di questa vicenda giudiziaria, a mio parere (e non pretendo di forzare né la coscienza né l'intelligenza di altri), non può non derivarne non l'affermazione certa di responsabilità penale o addirittura l'anticipazione della condanna, perché questo non può e non deve avvenire, ma sicuramente la non manifesta infondatezza delle ipotesi di reato che vengono contestate, ferma restando, per queste persone che sono o sono state parlamentari ma che ora sono qui chiamati a rispondere in quanto ex membri del Governo della Repubblica, come per qualunque cittadino, la presunzione costituzionale di innocenza fino all'eventuale condanna definitiva. Ripeto per l'ennesima volta in quest'aula questo principio, perché mi dispiace — poiché anche all'interno di collocazioni politiche diverse dalla mia credo che potrebbe esserci maggiore coerenza da questo punto di vista — che questa affermazione così cristallina di garantismo, di tutela dei principi fondamentali e sacri dello Stato di diritto, di fedeltà ai principi dell'ordinamento penale che viene fatta in queste circostanze (non solo

in questa, ma anche in occasioni precedenti), poi dai più venga immediatamente dimenticata o calpestata nelle vicende giudiziarie quotidiane del nostro paese.

Quante sono le persone che, addirittura in quest'aula nell'ambito dei dibattiti sul terrorismo o sulla criminalità in genere, sono state date automaticamente per colpevoli o responsabili? Quali principi di garantismo hanno inoltre ispirato il senatore Vitalone a presentare una famigerata interpellanza, che purtroppo molti suoi colleghi della democrazia cristiana firmarono, la quale riguardava una decina di magistrati democratici, sospettati semplicemente perchè il loro nome venne trovato nel taccuino di un esponente politico dell'estrema sinistra all'inizio degli anni '70 e che poi si ipotizza — non essendo stato condannato — che dieci anni dopo abbia preso eventualmente parte a vicende eversive? Quale garantismo ha ispirato il senatore Vitalone ed i suoi colleghi della democrazia cristiana nel presentare un'interpellanza con quel contenuto contro suoi colleghi della magistratura indicati come complici di eversori e di terroristi? Io personalmente non ricambio questo metodo inaccettabile con lo stesso metro! Non accetto che se qualcuno fa strage di garantismo si debba rispondergli con altrettanta strage di garantismo, magari nei confronti dei suoi colleghi di partito. Ma non dovrebbe stupirci se altri, magari meno sensibili allo Stato di diritto, alla democrazia politica, alle garanzie dei cittadini, ai principi fondamentali della difesa penale, magari non esperti di diritto e che si basano soltanto sulla lettura dei giornali, di fronte ad un senatore Vitalone, che dice ciò che dice, gli rispondono con un metodo abbastanza analogo, vista la sua mancata coerenza — secondo il mio punto di vista — perfino nell'esercizio della sua responsabilità di parlamentare. Non mi riferisco infatti tanto a quella — e non ripeto l'espressione spregiativa, per non essere richiamato dalla Presidente, che il collega Spadaccia usò in un altro dibattito al Senato — procura di Roma, o meglio ad una parte della procura, e non rievoco nep-

pure l'espressione pesantissima allora usata. Io mi riferisco soprattutto all'esercizio del diritto-dovere di parlamentare del senatore Vitalone di usare gli strumenti del sindacato ispettivo, un esercizio rivolto invece a interferire ed intervenire sulle vicende giudiziarie — lui magistrato —, per stigmatizzare e proporre provocatoriamente all'opinione pubblica del paese ed alla stessa magistratura quei suoi colleghi magistrati che lui ha considerato, pressoché automaticamente, complici degli eversori, perché all'inizio degli anni '70 in un certo taccuino pubblico — pubblico nel senso di personale, sì, ma non clandestino appartenente ad una persona che faceva vita pubblica e che evidentemente partecipava a dibattiti e convegni — erano scritti i numeri di telefono di questi magistrati. Come se, tra l'altro, i clandestini scrivessero i numeri di telefono sui propri taccuini!

A mio parere, ripeto — e chiudo su questo punto —, c'è la non manifesta infondatezza, sia per l'ipotesi di reato prevista dall'articolo 378 del codice penale (favoreggiamento), nei confronti dell'ex Presidente del Consiglio Rumor e dell'ex ministro della difesa, Tanassi, sia per l'ipotesi di reato prevista dall'articolo 372 del codice penale (falsa testimonianza) per gli stessi Rumor e Tanassi, nonché, sotto un profilo diverso e con una rilevanza di gravità minore e diversa — lo dico per una cautela che non è di carattere politico, ma di carattere giuridico e giudiziario, per la responsabilità che sento di avere, come ciascuno di voi, in questo momento — per l'ex ministro della difesa Andreotti. Non c'è ombra di dubbio, comunque senatore Jannelli, che il tipo di comportamento del deputato Andreotti è stato completamente diverso rispetto a quello di Rumor e Tanassi; siamo su due versanti completamente diversi, perché siamo di fronte, da una parte a due persone (Rumor e Tanassi) cui vengono attribuite, in ipotesi, responsabilità di favoreggiamento rispetto al «caso Giannettini», in rapporto alla vicenda di piazza Fontana, e siamo di fronte, dall'altra al fatto che l'ex ministro della

difesa Andreotti ha, magari in via extralegale — non illegale, ma diciamo in via non ufficiale, non secondo quella che sarebbe la prassi corretta —, rivelato l'identità, dal punto di vista del suo ruolo istituzionale, di Giannettini ed ha, per così dire «tolto il coperchio dalla pentola». Così facendo, Andreotti si è assunto una responsabilità, in forma discutibile — perché poteva rilasciare tutte le interviste che voleva, ma probabilmente prima doveva seguire un'altra strada, quella istituzionale, e poi concedere interviste —, ma comunque una responsabilità che allora è stata sicuramente positiva nel nostro paese — non ho alcuna reticenza a dirlo — in un momento drammatico. Dovete ricordare che eravamo nel giugno 1974, cioè poche settimane dopo la strage di piazza della Loggia a Brescia e non solo cinque anni dopo la strage di piazza Fontana! Dunque l'intervista di Andreotti avviene a poche settimane dalla strage di piazza della Loggia, dopo tutto ciò che la strage ha comportato, dopo le nuove emergenze di eventuali complicità istituzionali; l'episodio dell'intervista riguardava la strage di piazza Fontana del 1969, ma il clima politico, sociale, umano e giuridico era quello dell'impatto con la recentissima strage di piazza della Loggia. Fra l'altro, due mesi dopo vi sarebbe stata la strage dell'*Italicus*, il 4 agosto 1974.

Guardate che perfino i brigatisti rossi, che fino ad allora — oggi sembra persino incredibile ricordarlo — non avevano mai ucciso o ferito (se infatti ricostruite la storia delle Brigate rosse, anche dagli atti giudiziari, arrivate sino alla metà giugno del 1974 senza che vi sia non solo un omicidio, ma neppure un solo ferimento compiuto dai brigatisti clandestini, che erano terroristi anche allora, ma si trattava di un terrorismo incruento) si sentono «legittimati» (tra virgolette, ovviamente) a giustificare l'omicidio di due esponenti missini della federazione del MSI di Padova, in via Zabarella, avvenuto il 17 giugno del 1974. E ciò proprio perché, dopo la strage di piazza della Loggia del 28 maggio e dopo tutto ciò che è emerso o non è emerso sulle complicità istituzio-

nali, anche loro si sono sentiti, da loro punto di vista, giustificati sostanzialmente a dire: «Sono stati ammazzati due missini; non lo volevamo fare» (questo avvenne, e la ricostruzione di Buonavita, che ormai si conosce, dimostra che è stato uno spaventoso ed irresponsabile «incidente sul lavoro», dal punto di vista del terrorismo; ma, una volta che li hanno uccisi, si sono resi conto che, dal punto di vista terrorista, comunque, dopo la strage di Piazza della Loggia, si potevano anche rivendicare questi omicidi da parte loro per la prima volta, e pure hanno poi avuto decine di omicidi sulle loro spalle e sulla loro responsabilità, tra cui quello spaventoso, che tutti ricordiamo, di Aldo Moro), «ma, a questo punto, dopo Brescia, si possono ammazzare due fascisti, pressoché impunemente». E, ovviamente, cominciano a rivendicare l'omicidio di due fascisti, perché erano quelli che nell'opinione pubblica, nella coscienza popolare, rappresentavano gli omicidi (scusate l'espressione sarcastica e tremenda) più «facili», cioè quelli che, nell'impatto determinato dalla strage di Piazza della Loggia, dai ricordi delle stragi precedenti, eccetera, suscitavano meno sdegno e meno reazioni. Dico tutto questo in modo molto critico e problematico, come capite, ma voglio ricostruire il clima di allora, da questo particolare punto di vista: del rapporto tra radicalizzazione del terrorismo di sinistra e impunità per le stragi e la strategia della tensione.

A mio parere, non dico che non ci sia ombra di dubbio che l'onorevole Andreotti sia responsabile penalmente e che certamente per questo andrebbe condannato, più che per falsa testimonianza direi per reticente testimonianza; ma, a mio parere l'ipotesi di reato è sicuramente non manifestamente infondata pur sotto il profilo di un comportamento completamente diverso da quello di Rumor e di Tanassi, anche se in questa vicenda odierna, poi, Rumor si siede di fianco ad Andreotti e tutto viene accomunato. I democristiani tutto accomunano per una malintesa solidarietà, perché si

tratta di due esponenti del loro partito. Ma, ricostruita la storia è completamente diversa. Rumor e Andreotti non sono accomunati in questa storia da un identico comportamento: sono accomunati dalla responsabilità governativa, non dai comportamenti, in questa vicenda. Ripeto che il comportamento è stato completamente diverso: c'è chi ha chiuso una vicenda, o meglio l'ha tenuta seppellita nel segreto, e c'è chi, in via extra-istituzionale, discutibile proceduralmente, ma con un atto quanto meno di responsabilità politica, anche se sul versante giornalistico, ha aperto questa vicenda, l'ha scoperchiata sottraendola al segreto. A quel punto, mi pare di capire che, di fronte a quello che è stato fatto, pur con tutte le discutibili eventuali versioni dell'intervista (non presunta, Vitalone, reale, data e sostanzialmente confermata, non smentita nella sua struttura essenziale), pur con eventuali imprecisioni, poi da parte di Andreotti non si è andato fino in fondo nella testimonianza in sede giudiziaria ed anche di fronte all'Inquirente, rispetto a quello che era stato pur riconosciuto in quella intervista.

Questo vuol forse dire che, con assoluta certezza, il deputato Andreotti è responsabile penalmente di falsa testimonianza; in questo caso io meglio parlerei di reticente testimonianza. Sicuramente, a mio parere, c'è la falsa testimonianza per Rumor e Tanassi. Lo dico dal punto di vista della materialità dei fatti; poi, penalmente, non devo giudicare io. Ma, dal punto di vista materiale, veramente non riesco ad immaginare come si possa negare la falsa testimonianza per Rumor e per Tanassi. È incredibile, ma comunque rispetto le posizioni altrui. Dico che è incredibile per me; non condivido, ma rispetto le posizioni altrui. Ma sicuramente c'è anche la non manifesta infondatezza sotto il profilo, a mio parere, non tanto della falsità quanto della reticenza (però è lo stesso articolo del codice penale), anche per quanto riguarda Andreotti, pur essendosi la sua eventuale reticenza sicuramente verificata in un contesto di comportamento politico (e, se mi consentite,

questa volta anche morale e istituzionale) molto diverso da quello di Rumor e di Tanassi, addirittura, dal punto di vista dell'origine della vicenda, contrapposto. C'è chi seppellisce la verità su Giannettini e c'è chi, in modo discutibile finché si vuole, contribuisce, nel contesto che ho evocato poco fa, quanto meno a farla emergere.

Questa è la mia convinzione, ed è una convinzione che io mi sono formato serenamente. E vi dico con la massima franchezza che, da questo punto di vista, capisco, ma non riesco a consentire con chi, per dire che Tanassi ha mentito ed ha favorito, che in ipotesi questo ha fatto, e che comunque ciò non è manifestamente infondato, deve però premettere a questo il fatto di provare pietà per Tanassi, perché Tanassi ispirerebbe comprensione umana, perché Tanassi sarebbe l'unico che ha pagato. Ma non è assolutamente vero tutto questo! Si tratta di un uomo che è stato vicepresidente del Consiglio, che è stato ministro della difesa! È un uomo che ha truffato, è un uomo che si faceva dare i soldi in contanti nella vicenda della *Lockheed*, per essere sicuro di averli impunemente! È un uomo che ha disonorato la Repubblica, che ha disonorato il Parlamento, che ha disonorato il Governo, che ha disonorato (se Reggiani me lo consente) il suo stesso partito! Spero almeno che il suo partito non rivendichi come onore l'averlo avuto tra i suoi componenti. Anche se io ho un giudizio molto critico nei confronti del PSDI, mi sentirei ingiusto se coinvolgessi tutto il PSDI nella vicenda di Tanassi. Ma perché dobbiamo usare tutte queste cautele, non dico sul piano giuridico e giudiziario (quelle vanno usate tutte), ma sul piano morale? Ma perché non dobbiamo avere il coraggio di dire che è una vergogna per il nostro paese che quest'uomo sia stato vicepresidente del Consiglio, che è una vergogna per le forze armate del nostro paese che questo uomo abbia avuto le responsabilità che ha avuto come ministro della difesa, che è spaventoso ricordare come in quegli anni i servizi segreti nel nostro paese fossero sotto la sua re-

sponsabilità politica? Le nomine dei vertici militari erano da lui proposte: questa è una cosa che fa rabbrivire. Perché non dobbiamo dire alto e forte, affinché ciò non avvenga più, affinché si facciano tutte le coalizioni di Governo che si vogliono — pentapartito, bipartito, tripartito, monocolore, quadripartito — che, quando si scelgono i ministri, qualunque sia il partito cui appartengono, siano questi almeno persone che abbiano il senso della dignità e della responsabilità del compito istituzionale e costituzionale che vanno ad assumere? Perché non dobbiamo avere la forza ed il coraggio di dire questo, serenamente? Io non odio Tanassi, non l'ho mai visto in vita mia, non ero in Parlamento quando c'era lui, non ho nessun sentimento particolare nei suoi confronti, ma ho un preciso giudizio morale e storico-politico, prima che giudiziario, su di lui. Comunque è accertata definitivamente la sua responsabilità giudiziaria nella vicenda *Lockheed*, è accertato il fango che quest'uomo col suo comportamento ha gettato sulle istituzioni della nostra Repubblica, è accertata la sua irresponsabilità in un periodo tanto delicato, qual è quello in cui egli ha assunto le funzioni di vicepresidente del Consiglio e di ministro della difesa.

Mi si consenta ora, a proposito dell'ex Presidente del Consiglio Rumor (anche qui, con molta serenità, differenzio il giudizio, che non è solo di carattere giuridico, ma anche di carattere morale e storico-politico), di ripetere che ritengo la non manifesta infondatezza delle ipotesi di reato che lo riguardano. E lì mi fermo, lì finisce il mio compito. Posso poi formarmi tutti i convincimenti che voglio sulla sua eventuale responsabilità, ma non sta a me in questa sede giudicare. Se mi è consentito, tuttavia, debbo ulteriormente riflettere con voi ad alta voce, anche perché questi convincimenti si formano per vie complesse, che è giusto manifestare, come hanno fatto colleghi di altri gruppi. Quest'uomo era Presidente del Consiglio nel momento della strage di piazza Fontana; se non ricordo male, egli presiedeva allora un Governo monocolore

democristiano (c'era stata nel luglio 1969 la scissione del partito socialista) che durò fino al marzo 1970. Debbo forse per questo ritenere, poiché la strage di piazza Fontana si è realizzata quando egli era Presidente del Consiglio, per via — che so io — di coincidenze temporali e di responsabilità istituzionali, che in qualche modo sicuramente Rumor c'entri? Vi dico francamente che, nel modo più assoluto, non penso questo. Quando il senatore Vitalone spara a zero contro la tesi — discutibile anche questo, finché volete, ma fa parte di un'epoca — della «strage di Stato», spara in realtà a pallettoni, da caccia al cinghiale, nei confronti di una mosca. «Strage di Stato» non significa che il Presidente della Repubblica, il Presidente della Corte costituzionale, il Presidente del Senato, il Presidente della Camera, il Presidente del Consiglio, i ministri, e «giù per li rami», elencando tutte le responsabilità istituzionali del nostro paese, siano stati sicuramente complici, conniventi, coinvolti, cospiratori in una strage contro la Repubblica.

Non questo significava parlare di «strage di Stato»: è talmente banale e ridicola, questa interpretazione, che è altrettanto banale e ridicolo quello che Vitalone ha detto per contestarla. La tesi della «strage di Stato» si basava sul fatto che emergeva la responsabilità di uomini del SID, e di un uomo che se non ricordo male si chiamava Elvio Catenacci, il quale era il vicecapo della polizia ed il capo della divisione affari riservati del Ministero dell'interno e non un maresciallo di questura. Catenacci era il capo della divisione affari riservati del Ministero dell'interno, cioè di uno dei due servizi segreti di allora nel nostro paese! Emergeva la responsabilità del capo dell'ufficio politico della questura di Milano e di altri; alcuni di costoro sono stati imputati e poi amnistiati, altri assolti; emergeva che era stata rapinata la competenza giudiziaria per la strage di Milano: da Milano venne portata a Roma.

Perché? Non posso rifare la tremenda e allucinante storia giudiziaria ed istituzionale del processo per la strage di piazza

Fontana, in questo Parlamento. Ma ce le siamo forse dimenticate queste cose? Vitalone se l'è forse dimenticate queste cose? Vitalone si è forse dimenticato dell'indagine del giudice Tamburino sulla «Rosa dei venti», nel 1973-74 a Padova, con imputato fra gli altri Miceli (colui che qui è il principale — diciamo così — testimone d'accusa) per cospirazione politica? Indagine rapinata a Padova, portata a Roma! È l'imputazione di cospirazione politica diventa allora automaticamente — Vitalone! — favoreggiamento. Miceli viene processato, ma viene assolto; si effettua impugnazione da parte della procura, ma quest'ultima non viene neppure presa in considerazione! Cosicché si chiude la vicenda processuale in primo grado, con una assoluzione definitiva di Miceli. Si chiude! Si chiude perché la procura della Repubblica di Roma, che ha chiesto la condanna per un reato minore, proprio il favoreggiamento (guardate la nemesi storica!), «dimentica» di coltivare l'impugnazione che pure si era fatta, avverso Miceli, colui che nell'attuale vicenda è il principale «teste d'accusa»! Ce le siamo dimenticate queste cose? Le dico per rapidi *flashes*, anche perché credo che tra cinque-dieci minuti il mio tempo scadrà.

PRESIDENTE. Ha ancora tre minuti, esattamente, onorevole Boato.

MARCO BOATO. Mi darà metà della tolleranza che ha dato a Vitalone.

PRESIDENTE. Onorevole Boato, mi dispiace ma ho assunto la Presidenza mentre il senatore Vitalone stava finendo. Sarei stata più severa se avessi presieduto. Mi scusi...

MARCO BOATO. Mi scusi lei. Cerco di concludere rapidamente.

Siamo di fronte, dunque, a gravi aspetti istituzionali. Vorrei ricordarne molti di questi fatti alla vostra memoria! Andreotti, il giorno che ha fatto quell'intervista, ritengo che alcune di queste preoccupazioni, pur espresse malamente

dal giornalista, le avesse in mente. Se non le avesse avute, perché avrebbe fatto l'intervista? Se non aveva la sensazione che eravamo su di un crinale pericoloso per la vita della Repubblica nel nostro paese, perché l'ha fatta? Non voglio attribuire — figurarsi! — ad Andreotti quelle che sono le mie convinzioni, ma se egli non aveva la sensazione che si era ormai da 15 anni di fronte a servizi segreti devianti e deviati... Il che non vuol dire che tutti gli ufficiali e gli agenti dei servizi segreti, che tutti i capi, che tutti i ministri della difesa siano stati coinvolti in queste vicende. Non di ciò si tratta. Ma eravamo di fronte a servizi segreti, quanto meno dalle vicende SIFAR e dal «piano Solo» del 1964, di un certo tipo. Se il SIFAR ha operato secondo certe linee, se si è organizzato il «piano Solo» nel 1964, i promotori non si saranno inventati tutto questo nel giugno del 1964! Vi fu una commissione parlamentare d'indagine su quei gravissimi fatti... Le vicende risalgono in realtà un pò più indietro: alla fine degli anni cinquanta per la divisione affari riservati; all'inizio degli anni '60 per il ruolo del SIFAR. E via via fino al 1969 ed alle vicende successive, fino al 1974. Dunque, i servizi segreti avevano deviato dai loro compiti istituzionali. Avevano — lo dico con forza — tramato contro la sicurezza dello Stato! I servizi di sicurezza che, avrebbero dovuto tutelare la sicurezza dello Stato, avevano in realtà tramato contro la sicurezza dello Stato! Avevano anche inquinato le indagini della magistratura, sottraendo le prove, in alcuni casi, falsificandole in altri, deviando le inchieste in altri ancora. Vedremo come andrà l'indagine sulla strage di Bologna, che non è del 1969, ma del 2 agosto 1980! Non c'è ormai più nessun imputato. Chi ha fornito le «prove», gli «imputati», alla magistratura di Bologna nei primi giorni e nelle prime settimane successive non al dicembre 1969, ma all'agosto del 1980?

Per tre volte abbiamo ritrovato i vertici dei servizi segreti coinvolti in queste vicende di natura eversiva fino ad epoca recentissima, fino alla vicenda P2.

Il potere politico è automaticamente responsabile di tutto ciò che è avvenuto? Lo è il potere politico con la maiuscola, il Palazzo (usiamo l'espressione pasoliniana, che si è ormai involgarita nell'uso troppo frequente; è talmente banalizzata, che non ha più neppure il significato che Pasolini le attribuiva allora)? No, non credo. Ritengo che nel potere politico vi siano state persone che hanno fatto il loro dovere, altre che lo hanno fatto meno, altre che non lo hanno fatto più perché non hanno capito che perché non hanno voluto, altre ancora che non lo hanno fatto perché effettivamente non hanno voluto, altre che pervicacemente hanno fatto esattamente l'opposto del loro dovere. Ma una certa risposta dobbiamo pur darcela, sulla vicenda specifica che abbiamo di fronte e riflettendo anche sulla vicenda complessiva.

Di fronte a tutto questo, il potere politico non ha visto nulla? Il presidente Rumor non sapeva nulla, non si è accorto di niente? È soltanto perché Andreotti passa per essere — mi scusi il deputato Andreotti, ma lo dico con rispetto — più «furbo» di Rumor, che egli ha capito? Andreotti ha capito, gli altri non hanno né visto né capito... Ed allora le alternative non sono forse solo due, come dice il senatore Stanzani nella sua relazione scritta...

PRESIDENTE. È già scaduto il tempo a sua disposizione, onorevole Boato.

MARCO BOATO. Ho davvero finito. Le alternative forse sono tre. C'è la complicità e la corruzione. E vi dico che la mia convinzione è che per quanto riguarda Tanassi c'è stata complicità e corruzione. Non complicità nella strage, ma complicità in questi ruoli istituzionali. E c'è un comportamento imbecille... Ad esempio, per quanto riguarda Zagari, a mio avviso non c'è né complicità né corruzione, ma egli è certo stato un imbecille. Zagari appare come un uomo che ha capito ed ha visto, ma che non ha avuto il coraggio di andare fino in fondo. Oppure, ed è la terza alternativa — e la ricordo senza

offesa, citando la relazione scritta del senatore Stanzani — c'è stata (ed ho paura ad usare questo termine, perché non voglio offendere nessuno) «imbecillità»: quella di chi non è imbecille, ma in realtà non ha visto né capito nulla. Vitalone ci dice che Rumor non ha visto, non ha sentito, non ha saputo, non ha ricordato; non sapeva, non ricordava (sedici volte al processo di Catanzaro!); ma allora perché ha fatto per cinque volte il Presidente del Consiglio?

Credo che a quest'ordine di problemi dobbiamo dare una risposta, serena, ma rigorosa per quanto riguarda prioritariamente gli aspetti giuridici. Non manifesta infondatezza per tutti, quindi: la eventuale responsabilità penale sarà decisiva in altra sede, non da noi: né io, che tra l'altro mi sono espresso in modo problematico e differenziato sui tre indiziati, voglio affermarla qui in modo indiscutibile. Dobbiamo però dimostrare un minimo di coerenza e di forza nel riflettere sul contesto storico, politico, istituzionale in cui questa vicenda si è svolta. A meno che al *crack* della giustizia penale, al *crack* della giustizia politica, non vogliamo aggiungere — e spero che così non sia: io non credo, ripeto, che si sia alla fine della prima Repubblica — anche il *crack* del Parlamento. (*Applausi dei parlamentari radicali*).

PRESIDENTE. Debbo dire che, essendo numerosi gli iscritti a parlare, occorre essere piuttosto rigorosi nel mantenere fermo il termine di 45 minuti per gli interventi di ciascun oratore. Fino a questo momento, soltanto il senatore Vitalone e l'onorevole Boato hanno superato tale termine...

MARCO BOATO. Chiedo scusa, signor Presidente.

PRESIDENTE. ...ed io vorrei pregare tutti i colleghi che debbono ancora intervenire di attenersi rigorosamente al termine stabilito.

È iscritto a parlare l'onorevole Preti. Ne ha facoltà.

LUIGI PRETI. Cercherò di essere molto più sereno dell'onorevole Boato. La procura della Repubblica di Milano, con una nota del 3 maggio 1980, e la procura della Repubblica di Catanzaro, con una nota dell'11 novembre 1980, trasmettevano gli atti di procedimenti penali potendosi ravvisare nelle deposizioni rese dagli onorevoli Rumor, Andreotti e Tanassi il reato di favoreggiamento e di falsa testimonianza. Tutto ciò avveniva in relazione al processo a carico dei fascisti Freda e Ventura e dell'informatore del SID Guido Giannettini, per la strage di piazza Fontana. In sostanza, costoro sono sospettati di aver coperto l'agente del SID Guido Giannettini, non dando all'autorità giudiziaria la comunicazione della sua qualità ed asserendo poi il falso come testimoni. Come la maggioranza della Commissione ha riconosciuto, nulla si può imputare agli onorevoli Rumor ed Andreotti, ed in particolare all'onorevole Tanassi, del quale intendo occuparmi in questo intervento, tanto più che è stato crocifisso, per colpe presunte, forse inferiori a tante altre, ed anche in questa sede è stato vilipeso dall'onorevole Boato.

Il 27 giugno 1973, il giudice istruttore di Milano, dottor D'Ambrosio, inviava una lettera al capo del servizio informazioni difesa, nella quale tra l'altro era scritto: «Le trasmetto altresì fotocopia di due veline sequestrate nella cassetta di sicurezza dell'imputato Ventura Giovanni, che — a dire del Ventura medesimo — sarebbero state consegnate anche a codesto servizio da Guido Giannettini, già indicato nella precorsa corrispondenza. Il Giannettini — sempre a dire del Ventura — sarebbe stato un informatore di codesto servizio ed avrebbe passato non solo le «due veline» in questione, ma anche le altre, già inviate in esame da questo ufficio a codesto servizio. Ai fini dell'ulteriore corso dell'istruttoria, è opportuno che codesto servizio» — cioè il SID — «chiarisca specificamente se il Giannettini abbia mai svolto attività informativa e comunque fornisca sullo stesso ogni notizia di cui è in possesso».

Questa non era la prima volta che la magistratura si rivolgeva al SID per Giannettini; infatti, il 21 dicembre 1972, il giudice istruttore di Milano aveva chiesto al SID informazioni sulla provenienza di alcune «veline» rinvenute nella cassetta di sicurezza intestata a Giovanni Ventura. Il generale Miceli aveva fatto trasmettere, tramite i carabinieri di Milano, un appunto datato 20 marzo 1973, nel quale si escludeva che il materiale provenisse dal servizio informazioni e che era verosimile l'ipotesi che l'imputato lo avesse ricevuto dallo stesso compilatore.

Avuta la lettera summenzionata del dottor D'Ambrosio, di cui prima ho dato lettura, il generale Miceli, capo del SID, convocò una riunione tenutasi quasi certamente il 30 giugno, alla quale parteciparono alti ufficiali suoi collaboratori e ufficiali non da lui dipendenti ma competenti ad esprimere un'opinione sulla materia. Il generale Miceli non lesse tutta la lettera del giudice D'Ambrosio e riferì brevemente, cercando di minimizzare, e senza parlare della risposta data nel mese di marzo. Prevalse il principio della tutela del segreto, anche perché nel corso della riunione fu data assicurazione che a carico del Giannettini non risultavano indizi di partecipazione ed attività sovversiva; si concordò nella riunione che il rivelare la qualità di un informatore, anche di scarso rilievo, avrebbe provocato effetti negativi sulle altre fonti impegnate per il SID.

Il generale Miceli affermò in quell'occasione che avrebbe comunicato poi la decisione al ministro della difesa, lasciando così intendere la necessità di ottenere un superiore avallo politico alla risposta già in precedenza concordata.

Il testo della risposta, firmata dal generale Miceli, quale comandante del SID, e datata 12 luglio è il seguente: «Questo servizio, nell'applicazione dei particolari metodi di ricerca connessi con l'assolvimento dei compiti istituzionali, si avvale di fonti fiduciarie la cui identificazione potrebbe arrecare pregiudizio all'efficienza dell'intero organismo che opera per la sicurezza dello Stato. La richiesta della signoria vostra verte pertanto su

notizie da considerarsi segreto militare e che non possono essere rese note».

Di fatto, la risposta del Miceli era solo formalmente negativa, tant'è che il giudice istruttore di Milano ritenne acquisito che il Giannettini fosse un informatore del SID e ne trasse le debite conclusioni. Nella bozza di lettera — questo è importante —, che porta la data del 4 luglio 1973, è scritta l'annotazione per mano di Miceli: «Approvata dal signor ministro e dal capo di stato maggiore della difesa». Quest'annotazione del generale Miceli, evidentemente non veritiera, rientra nella tattica del menzionato generale, il quale dichiarò dinnanzi alla corte d'assise di Catanzaro che l'opposizione del segreto militare, e non politico-militare, era stata decisa a livello politico: ministro della difesa e Presidenza del Consiglio dei ministri.

Quest'affermazione del Miceli fu contestata nel primo processo di Catanzaro dal consulente giuridico dell'onorevole Tanassi, generale Malizia, il quale secondo Miceli, sarebbe stato il tramite tra lui e il ministro. La corte d'assise di Catanzaro condannò il generale Malizia per falsa testimonianza, ma questi ricorse, e la Corte di cassazione annullò la sentenza, rinviando alla corte d'assise di Potenza. Quest'ultima assolveva con formula piena — dico con formula piena — il generale Malizia, con sentenza del 30 luglio 1980, che è passata in giudicato, e sulla quale quindi non si può discutere.

È dunque acquisito definitivamente che il generale Malizia disse la verità escludendo l'interessamento del ministro Tanassi.

Tra la data della riunione dei generali e quella della lettera di risposta vi sarebbero stati, secondo la fantasiosa versione del generale Miceli, tre suoi incontri con il ministro Tanassi; e sarebbe quindi intervenuta l'autorizzazione politica della presidenza del Consiglio. Questa versione, oltre ad essere respinta e sconfessata dalla sentenza di Potenza, è smentita dall'onorevole Tanassi, il quale ha negato che il generale Miceli gli abbia mai parlato del problema Giannettini, né gli abbia

esibito la lettera del giudice e la bozza di risposta. La versione è smentita anche dall'onorevole Andreotti, Presidente del Consiglio fino al 7 luglio 1973, il quale ha dichiarato che della questione venne a conoscenza soltanto dopo il suo ritorno al Ministero della difesa, vale a dire addirittura nel marzo 1974. E fu allora, cioè nel marzo 1974, il generale Miceli a riferirgliela.

L'onorevole Andreotti ha aggiunto che, nel periodo in cui fu Presidente del Consiglio, non gli venne mai portata a conoscenza una qualche pratica che riguardasse il segreto militare da opporre o da non opporre. È vero che il giornalista Caprara, in un successivo colloquio-intervista (sappiamo bene come sono le cosiddette interviste di certi quotidiani o settimanali italiani!) con l'onorevole Andreotti, annotò che vi fu una riunione a palazzo Chigi; ma Andreotti si affrettò a scrivere al giornalista che l'intervista conteneva imprecisioni, che egli avrebbe rettificato inanzi ai giudici ed al Parlamento, come di fatto fece.

Un'importante disamina sulla questione dell'avallo politico alla decisione del SID di opporre il segreto si trova nella sentenza della corte d'assise di Potenza, che, ripetiamo, è passata in giudicato, e che ha assolto — lo ripeto ancora — il generale Malizia con formula piena.

Il generale Malizia ha affermato a Catanzaro e ribadito a Potenza che il generale Miceli, dopo la riunione tecnico-militare, non aveva espresso l'intenzione di adire la sede politica. Ha aggiunto Malizia che egli non aveva — ripeto, non aveva — informato il ministro e che ignorava che vi fosse stata una riunione presso la Presidenza del Consiglio. Il generale Malizia escludeva quindi che di quell'ipotetica riunione egli potesse aver dato notizia al capo del SID.

Il generale Malizia ha pure detto di non avere partecipato alla redazione della bozza di lettera del SID, e di non aver svolto alcun ruolo di collegamento — ripeto: alcun ruolo di collegamento — tra il Ministero della difesa e la Presidenza del Consiglio. Qual era la disciplina vigente

sul segreto all'epoca dei fatti di cui stiamo parlando?

La Corte di cassazione ha distinto tra tutela e opposizione, osservando che la prima, ossia la tutela, spettante in origine ai singoli ministri per delega del Presidente del Consiglio, era divenuta di competenza del capo del SID, come autorità nazionale per la sicurezza, mentre la seconda spettava semplicemente al detentore del segreto.

Nel «caso Giannettini», il capo del SID era detentore e custode del segreto, titolare di un proprio autonomo potere di opposizione, senza necessità di una preventiva autorizzazione del ministro della difesa o del Presidente del Consiglio. Né era ammessa, secondo la legge di allora, un ricorso a tali autorità contro la decisione del SID, come poi stabilì molto più tardi la legge 24 ottobre 1977, n. 801.

La sentenza di Potenza precisa poi che l'unico controllo esercitabile era quello del ministro di grazia e giustizia, il quale su informativa del procuratore generale poteva non tanto esprimere alcuna dichiarazione confermativa della legittimità dell'esecuzione sollevata dal depositario della notizia, ma soltanto rimuovere l'ostacolo alla procedibilità nei confronti del teste reticente o dell'organo amministrativo che arbitrariamente avesse ommesso di eseguire l'ordine di esibizione.

La corte d'assise di Potenza ha negato altresì che per effetto della legge 31 marzo 1969, n. 93 (inchiesta sul SIFAR), possa essersi instaurata la prassi di ricorrere in materia di segreto politico-militare all'avallo del vertice politico. Infatti, nella legge n. 93 l'intervento dell'esecutivo era previsto in via successiva per rimuovere il segreto già opposto, ed aveva lo scopo di non ostacolare i lavori della Commissione parlamentare di inchiesta; dall'intervento preventivo degli organi politici non vi era alcun cenno. Delineata la disciplina processuale sul segreto vigente all'epoca dei fatti e ricordato che la disposizione dell'articolo 153, secondo comma, del codice di procedura penale sanciva il potere del detentore del segreto

di astenersi dal deporre sulle notizie qualificate come riservate dall'autorità amministrativa, e il corrispondente dovere del giudice di non indagare — salvo il previsto rimedio, per i soli fini dell'esercizio dell'azione penale —, la corte d'assise di Potenza ribadiva che all'esecutivo ossia ai ministri, non era imposto alcun dovere di esprimere dichiarazioni confermativa della legittimità dell'eccezione sollevata dal depositario della notizia. E dico per la terza volta che la sentenza della corte d'assise di Potenza è passata in giudicato. Eppure è provato senza dubbi, come ha dichiarato la corte d'assise di Potenza, che non si sono mai verificati casi di ricorso all'esecutivo per il segreto militare prima del «caso Giannettini», dove peraltro non si verificò; anzi, nel periodo in cui a capo del SID era il generale Miceli, la dichiarazione di segreto militare era sempre stata espressa autonomamente dagli organi del SID, ai quali spettava decidere. La corte ha altresì escluso che ai tempi dei fatti controversi si sia formata la prassi di interpellare il vertice politico prima di eccepire il segreto militare all'autorità giudiziaria. L'inesistenza della prassi è confermata dai fatti. Il generale Malizia che, secondo Miceli avrebbe dovuto essere un collegamento tra il Ministero della difesa e la Presidenza del Consiglio per la questione concernente il segreto militare, non si recò mai a palazzo Chigi fra il 30 giugno ed il 15 luglio 1973. Ciò è documentalmente accertato attraverso i permessi di entrata concessi in quel periodo. Tanto meno vi è stata una riunione a palazzo Chigi, di cui ha parlato con fantasia Miceli. Non erano, infatti, materialmente possibili riunioni di quel genere in giornate particolari, con il Governo Andreotti dimissionario; giornate dedicate alla costituzione e preparazione — opera complessa e difficile — del nuovo Governo Rumor che entrò in carica l'8 luglio; riunioni non erano possibili neppure nei giorni immediatamente successivi, quando Rumor, dovendo risolvere numerosissimi problemi ed espletare le incombenze iniziali del suo mandato, non aveva

certo tempo di occuparsi di cose minime, come era indubbiamente a quel tempo l'informazione su Giannettini. Quando poi al fatto che il generale Miceli avrebbe conferito con il ministro Tanassi, egli ha dichiarato di averlo visto il 30 giugno giorno della riunione degli ufficiali nel suo ufficio, oppure il 1° luglio, ma risulta provato documentalmente, attraverso i registri di entrata, che in nessuno di quei due giorni il ministro Tanassi si recò in ufficio e questo non deve essere considerata una cosa strana perché come presidente del partito socialdemocratico, era impegnato alla direzione del partito e al gruppo parlamentare, preoccupato di seguire le vicende della crisi di Governo.

D'altra parte, quello stesso Miceli, che ha affermato a Catanzaro di aver chiesto l'avallo all'autorità politica, approvava il 14 luglio 1973, nello stesso giorno della consegna della risposta relativa a Giannettini al giudice istruttore di Milano, una pubblicazione intitolata «Norme unificate per la tutela del segreto», che si affermava concordata con gli organismi di sicurezza delle tre forze armate ed approvata da tutte le amministrazioni dello Stato.

In questo documento ufficiale del 14 luglio, data della risposta sul Giannettini, si ribadisce che il capo del SID è organo direttivo dell'organizzazione di sicurezza ed assume pertanto la denominazione di «autorità nazionale per la sicurezza»: come tale, egli sovrintende alla tutela del segreto interessante la difesa nazionale e conseguentemente alle mansioni ed all'aggiornamento di norme in materia, nonché all'esercizio del controllo sulla loro applicazione.

Il potere di decisione spettava dunque chiaramente non all'autorità politica, ma esclusivamente al capo del SID poiché si può logicamente ritenere che le suddette norme fossero in preparazione da qualche tempo; sarebbe veramente assurdo che il capo del SID, nel momento in cui rivendicava la sua esclusiva competenza in materia, contravvenisse alle norme che egli stesso si accingeva ad emanare e cercasse l'avallo

dell'autorità politica cioè dell'onorevole Tanassi.

Per negare l'estraneità dell'onorevole Tanassi sulla vicenda Giannettini i suoi accusatori fanno riferimento anche al capo di stato maggiore della difesa di quel tempo, ammiraglio Henke. Questi, interrogato dal giudice milanese D'Ambrosio sull'appartenenza di Giannettini alla rete del SID, aveva risposto negativamente. Henke ne riferì il 23 novembre all'onorevole Tanassi, il quale gli avrebbe risposto che si era comportato bene. Tanassi non ricorda, peraltro, il colloquio, e la ragione è chiara: egli non si era mai occupato del «caso Giannettini» e diede pertanto una risposta generica, riferita alla questione generale del segreto militare.

La totale estraneità del ministro Tanassi alla vicenda del segreto su Giannettini è dimostrata da un fatto significativo avvenuto nel mese di settembre. Il 5 settembre il giudice istruttore di Milano inviava una relazione al procuratore generale, con la quale lamentava l'intervenuta opposizione del segreto, che considerava senza fondamento, e chiedeva al procuratore generale stesso — che lo fece con nota del 10 settembre 1973 — di inoltrare un rapporto al Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 352, terzo comma, del codice di procedura penale.

Orbene, il direttore generale degli affari penali, Noccioli, riteneva che non sussistessero i presupposti della norma invocata e che non fossero esaurienti le ragioni addotte sull'infondatezza del ricorso al segreto militare. Concludeva che, allo stato degli atti, nessun provvedimento poteva essere adottato dal Ministero di grazia e giustizia. La lettera del giudice venne archiviata, con conforme parere del capo di Gabinetto. Intervenne poi un interessamento politico del ministro della giustizia Zagari con il Presidente del Consiglio Rumor, senza che Zagari riferisse alcunchè a Tanassi, che era appunto incompetente in materia. Non reputo opportuno soffermarmi sul colloquio fra Zagari e Rumor, perché non riguarda il ministro Tanassi.